



ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 331/VIM 158-PA

Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale

Prot.n.281/Sp
Napoli, 1 agosto 2006

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ed ORALE
al PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE
all'ASSESSORE agli IDROCARBURI ed all'ASSESSORE ALLA SANITA'**

Il sottoscritto Consigliere Crescenzo Rivellini del Gruppo di A.N.

Premesso

Che il Signor Crispino Gaetano è titolare di un impianto di distribuzione carburanti ubicato nell'ambito del Comune di Afragola;

Che in data 31 ottobre 2005 avendo acquisito la disponibilità di un'area sita alla località Marchesa dello stesso Comune, ha prodotto apposita istanza di trasferimento nell'ambito di tale area;

Che il nuovo sito è ricompreso tra le aree di pertinenza del centro commerciale "Le porte di Napoli";

Che il ricorrente è addivenuto alla determinazione di delocalizzare il proprio impianto in quanto i titoli abilitativi del predetto centro commerciale, ivi compresa la convenzione sottoscritta tra il privato ed il Comune di Afragola, prevedono espressamente la realizzazione della programmata stazione di servizio,

Che ricorrendo tutti i prescritti presupposti il ricorrente era in attesa di conseguire i richiesti titoli abilitativi, senonchè in data 29 maggio 2006, si è visto recapitare la comunicazione n.4/2006, recante i motivi ostativi all'accoglimento della propria istanza, in particolare che:

- **"la realizzazione dell'impianto contrasta con i dettami dell'art.22 per la presenza di un altro impianto concesso sulla stessa direttrice di marcia ad una distanza di circa 120 metri dall'impianto richiesto inferiore a quella minima per le aree omogenee in questione"**

Sen. Orfeo Cosentino



Che solo in seguito alla predetta comunicazione, il ricorrente è venuto a conoscenza dell'intervenuto rilascio in favore di altra società (la "Gesti One S.r.l.") dei titoli abilitativi per la realizzazione di un impianto di metano in un'area poco distante;

Che dall'accesso agli atti, però, sono emersi molteplici profili di illegittimità dei titoli abilitativi rilasciati in favore della predetta società;

Che in applicazione dell'art.62 della L.R.C. n.27/94, il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti in concessione per auto è autorizzato dopo aver sentito il parere della commissione di cui al Capo II, ovvero la commissione consultiva regionale di cui all'art.24 della L.R.C. n.27/94;

Che nella specie, tutte le autorizzazioni rilasciate in favore della "Gesti One" non sono state procedute dalla **preventiva acquisizione del parere obbligatorio della commissione consultiva ex art.24 L.R.C. n.27/94;**

Che ne consegue l'illegittimità dei predetti provvedimenti autorizzatori per violazione del giusto procedimento e degli artt. 24 e 62 della L.R.C. n.27/94;

Che ne vale, in contrario, sostenere l'obbligatorietà del predetto parere solo per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 62, non anche, come nella specie, per le autorizzazioni di cui al comma 2;

Che è sufficiente evidenziare che l'obbligatorietà del predetto parere in entrambi i casi è confermata dall'art.24 il quale, al comma 1 lettera b) nell'individuare i pareri di competenza della commissione consultiva regionale, fa riferimento ai provvedimenti autorizzatori di cui agli artt. 62 e 63, senza alcuna limitazione;

Che il parere ex art. 24 è obbligatorio con riferimento anche alle autorizzazioni, come nella specie, ex art. 62 comma 2;

Che in tale contesto, è evidente la violazione del giusto procedimento e della normativa sopra citata;

Che la violazione di Legge agli artt. 16 e 62 L.R.C. n.27/94 è : eccesso di potere, difetto assoluto del presupposto, erroneità, arbitrarietà, sviamento;

Che successivamente, in data 7.2.05, è stato assentito il potenziamento dell'impianto di cui alla predetta autorizzazione con la possibilità di vendere, oltre al metano, anche la benzina senza piombo, invocando l'applicazione dell'art.62 comma 2 della L.R.C. n.27/94;

Che il regime speciale di cui all'art. 62 comma 2 attiene, solo ed esclusivamente agli impianti esistenti, e l'impianto della "Gesti One" è, a tutt'oggi inesistente non essendo stati ultimati i relativi lavori;

Che il regime speciale di cui all'art. 62 è applicabile solo nell'ipotesi di impianti che già erogano carburanti liquidi;

Che i permessi di costruire impugnati sono stati rilasciati sulla base dei pareri della ASL Napoli 3 manifestatamente illegittimi;

Che è stata assentito la realizzazione ed attivazione di un impianto di distribuzione carburanti senza che lo stesso disponga in alcun modo, della fornitura di acqua, circostanza devastante se si considera l'impossibilità di garantire il funzionamento degli impianti antincendio ed il funzionamento dei servizi igienico-sanitari (evidente illegittimità del parere dell'ASL);

Che non può non evidenziarsi con riferimento sia al procedimento che ai requisiti, l'applicabilità della disciplina sopravvenuta di cui agli artt. 15 e 29 della L.R.C. n.6/06, difatti tale disciplina è stata del tutto ignorata;

Che la commissione non ha tenuto conto della decadenza dell'autorizzazione petrolifera (violando l'art.15 comma 4 lettera a), del fatto che i lavori erano ancora in corso ovvero che l'impianto non era funzionante, della carenza del certificato di idoneità sanitaria, e delle molteplici difformità dell'impianto rispetto ai titoli ed alle autorizzazioni, mancando così qualsiasi accertamento dei presupposti necessari ai fini del collaudo.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori Competenti per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per le mancanze effettuate dagli uffici da loro diretti ai danni irreparabili causati al signor Gaetano Crispino.

- On. Crescenzo Rivellini -

